



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 167 del 01/12/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELILLI GIACOMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 12/10/2023

(Gara: VIS SUBIACO – S.S. PASSO CORESE del 07/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; la società SS Passo Corese proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che, rispetto a quanto avvenuto effettivamente sul terreno di gioco, pur censurando la frase blasfema pronunciata dal calciatore e pertanto ammettendo il fatto, l'entità della squalifica sia di fatto eccessiva. La società infatti sottolinea che il calciatore Melilli una volta espulso si sia diretto fuori dal terreno di gioco senza proferire parole ed ingiurie al direttore di gara. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene di respingere il reclamo ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo anche in virtù dell'atteggiamento tenuto dal calciatore Melilli nei confronti del direttore di gara uscendo dal campo una volta espulso.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

32) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE LAURENTI GIANMARCO FINO AL 02/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 C5 DEL 02/11/2023
(Gara: EDITALY LIDENSE C5 – POLISPORTIVA CIAMPINO del 25/10/2023 – Coppa Italia Calcio a 5 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

La Società Polisportiva Ciampino impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva inibito, sino al 02/03/2024, il proprio dirigente Gianmarco Laurenti per aver spintonato l'arbitro sul petto e poi averlo colpito con una spallata.

La reclamante, nel corpo del ricorso, negava che il dirigente Laurenti avesse compiuto tali atti, ma riconosceva che il predetto fosse entrato sul terreno di gioco, come gesto di stizza, per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della propria squadra; alla luce di ciò chiedeva una congrua riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado.

Dalla lettura del dettagliato referto arbitrale emerge che al 19° della 2° frazione di gioco il Sig, Gianmarco Laurenti protestava avverso una decisione dell'arbitro; al contempo, entrato sul terreno di gioco, spintonava quest'ultimo con le mani sul petto e lo colpiva con una spallata causandogli momentaneo dolore.

Pertanto, da quanto detto è evidente che il dirigente Laurenti abbia posto in essere una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico volontario ex art. 36 comma 2 lett. b.

Alla luce di ciò si ritiene congrua la sanzione inflitta al predetto dirigente dal Giudice sportivo di primo grado.

Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SEMPREVISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIGANTI SANDOR E CONTI PAOLO FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023
(Gara: VESTA SSD A R.L. – SEMPREVISA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con rituale reclamo, la società Semprevisa ha impugnato i provvedimenti di inibizione in epigrafe a carico dei due dirigenti Sandro Briganti e Paolo Conti, sostenendo che gli stessi non avessero mai minacciato il direttore di gara.

Chiedeva quindi una riduzione delle sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei due dirigenti della reclamante.

Il sig. Sandro Briganti, assistente di parte, pronunciava reiterate offese contro l'arbitro dopo l'invito di riprendere la sua posizione mentre il sig. Paolo Conti ingiuriava ripetutamente il direttore di gara al termine della gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che i dirigenti avevano tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, punita dall'art. 36, comma 2, lett. a) con la sanzione minima di due mesi di inibizione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STIMIGLIANO 1969, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LUCCIONI LEONARDO FINO AL 17/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 C5 DEL 08/11/2023

(Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – STIMIGLIANO 1969 del 30/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società Stimigliano 1969 avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Federico Di Tommaso nonché le conseguenti sanzioni a società e tesserati. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Campus Aprilia SSD S.R.L. fosse stato dichiarato inammissibile e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto deliberare sulla regolarità della gara. Resisteva la società contro interessata la quale rilevava che il giocatore in posizione irregolare aveva di fatto preso parte alla gara e chiedeva la conferma della decisione impugnata. Il gravame proposto risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Federico Di Tommaso, tesserato della Stimigliano 1969 (che peraltro non nega la circostanza), abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L'art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale". Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d'ufficio la propria decisione. E, d'altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Diversamente opinando si giungerebbe all'assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare in assenza del detto ricorso. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso ha assunto la sua decisione basandosi esclusivamente su atti ufficiali da cui risulta che il calciatore Federico Di Tommaso fosse stato espulso in campo nella gara precedente e pertanto, ai sensi dell'art. 137, comma 2 C.G.S., non avrebbe potuto prendere parte alla gara in questione anche in assenza di declaratoria da parte del Giudice Sportivo. La decisione impugnata risulta quindi corretta, non rilevando l'inammissibilità del ricorso in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d'ufficio. Dalla partecipazione alla gara di un calciatore squalificato devono quindi conseguire tutte le sanzioni comminate correttamente dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 01 dicembre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli